

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 23 GENNAIO 2015

n. 11



Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

CITTA' DI BARI
Statuto metropolitano

Pag. 2510

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Statuto provinciale

Pag. 2524

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Statuto provinciale

Pag. 2537

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

CITTA' DI BARI

Statuto metropolitano**STATUTO CITTÀ METROPOLITANA
DI BARI**

Approvato dalla Conferenza Metropolitana con
Delibera n. 1 del 18/12/2014

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

La Città Metropolitana di Bari

1. La Città Metropolitana di Bari è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

2. La Città Metropolitana rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, promuovendone lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, secondo principi di sostenibilità, tutela ambientale, solidarietà e considera la diversità territoriale come valore per la definizione delle politiche di area vasta.

3. Coordina la propria attività con quella dei comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità al principio di sussidiarietà e al fine di realizzare economie di scala nell' gestione dei servizi.

4. La Città Metropolitana assicura piena e leale collaborazione agli enti locali territoriali, alla Regione e allo Stato.

5. Al fine di promuovere la massima collaborazione con la Regione e i Comuni in essa ricompresi, la Città Metropolitana promuove forme idonee di confronto e consultazione anche permanenti. A tali iniziative possono partecipare anche i sindaci dei comuni non compresi nel territorio metropolitano

che con la città metropolitana abbiano siglato accordi secondo le previsioni di legge.

Art. 2

Principi

1. La Città Metropolitana persegue l'obiettivo di porre la propria collettività ai più alti livelli della civiltà urbana europea.

2. La Città Metropolitana si propone come centro di connettività, creatività ed innovazione al servizio dello sviluppo delle comunità locali che la compongono.

3. La Città Metropolitana ispira la propria azione al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni.

4. La Città Metropolitana persegue l'armonizzazione delle regole, relative in particolare all'accesso ai servizi, alle politiche fiscali e tariffarie, alle attività produttive, governo del territorio al fine di migliorare il rapporto tra amministrazione pubblica e cittadini secondo principi di equità, trasparenza e correttezza.

5. La Città Metropolitana intende valorizzare le singole specificità presenti nel proprio ambito territoriale, individuando nel pluralismo culturale espresso dai singoli individui e dalle comunità, il motore dello sviluppo economico e sociale metropolitano.

6. La Città Metropolitana punta a garantire a tutti i suoi cittadini pari opportunità nel perseguire i massimi livelli di sviluppo della personalità umana a partire dall'esercizio del diritto alla cura ed alla bellezza.

7. La Città Metropolitana ispira la propria azione alla costruzione di progetti integrati di sviluppo, di tutela del proprio patrimonio artistico, paesaggistico, archeologico ed ambientale, puntando sul ruolo attivo della comunità metropolitana e favorendo l'implementazione di efficaci pratiche partecipative.

8. La Città Metropolitana valorizza il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, e assicura la massima trasparenza della sua attività amministrativa.

Informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia. Inoltre riconosce la funzione fondamentale di tutela dei diritti e degli interessi degli utenti svolta dalle associazioni dei consumatori.

9. La Città Metropolitana assicura il pieno rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini e di chi vive e lavora nel suo territorio, senza distinzione di sesso, etnia, fede religiosa, opinioni politiche, orientamento di genere, condizioni economiche e sociali, ispirandosi alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. Favorisce ogni iniziativa diretta a salvaguardare e costruire la pace tra i popoli.

Art. 3 Territorio e sede

1. Il territorio della Città Metropolitana, sulla base della legge statale, coincide con quello dei Comuni che lo compongono: Bari, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sanmichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano. Il territorio metropolitano, così come individuato, è caratterizzato da interazione socio-economica delle comunità che vi insistono e ricchezza storico-culturale-paesaggistico-ambientale.

2. La Città Metropolitana protegge e valorizza il proprio territorio in ciascuna delle sue identità ambientale, paesaggistica, urbanistica, architettonica, storico-culturale, rurale, archeologica e rupestre. In tale contesto si riconosce la specificità del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

3. La Città Metropolitana ha sede nel Comune di Bari. Ha stemma e gonfalone stabiliti dal Consiglio Metropolitano, sentita la Conferenza Metropolitana.

Art. 4 Sussidiarietà

1. La Città Metropolitana ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con i portatori di istanze sociali ed economiche dell'area metropolitana. In virtù di tale principio sancito dai trattati UE, collabora con le istituzioni comunitarie per il miglior conseguimento degli obiettivi strategici.

2. In particolare la Città Metropolitana organizza momenti di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali e le aziende pubbliche e private e del Terzo settore presenti sul territorio metropolitano.

Art. 5 Pari opportunità

1. La Città Metropolitana adotta politiche di contrasto delle discriminazioni di ogni tipo e natura.

2. La Città Metropolitana promuove iniziative per accrescere l'uguaglianza delle opportunità di tutti coloro che vivono e risiedono sul suo territorio, persegue la realizzazione della parità di genere, e a tal fine adotta azioni positive idonee ad assicurare pari opportunità, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

3. La Città Metropolitana, riconoscendo la pari opportunità tra donne e uomini come diritto fondamentale, stabilito dal Trattato sull'Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali, si impegna ad assicurare la presenza di entrambi i sessi, nelle percentuali previste dalle disposizioni di legge in tutti gli organi e le strutture organizzative collegiali dell'ente, ivi compresi enti, aziende e istituzioni alle quali partecipa in via maggioritaria o che da essa dipendono.

Art. 6 Rapporti europei e internazionali

La Città Metropolitana di Bari considera compito essenziale concorrere al processo di integrazione europea. A tal fine:

a. favorisce e promuove rapporti di collaborazione e cooperazione con le altre città metropolitane

- dell'Unione europea, anche al fine di rafforzare i legami culturali ed economici con i loro cittadini;
- b. promuove ogni forma di collaborazione idonea ad assicurare una costante partecipazione allo sviluppo di relazioni con gli altri enti territoriali degli Stati dell'Unione Europea;
 - c. attiva iniziative dirette a creare legami stabili con le comunità dei Paesi dell'area mediterranea;
 - d. cura le relazioni afferenti al proprio livello istituzionale.

TITOLO II RUOLO E FUNZIONI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Art. 7

Costituzione di zone omogenee

1. La Città Metropolitana, tenuto conto delle identità ambientali, paesaggistiche, architettoniche, storico-culturali, rurali, archeologiche, rupestri e delle localizzazioni produttive, può istituire zone omogenee con le modalità previste dalla legge per l'assolvimento di specifiche funzioni ad essa delegate.

2. Con Regolamento il Consiglio Metropolitaniano disciplina il funzionamento degli organismi di coordinamento e le modalità di collegamento con gli organi della Città Metropolitana nonché le funzioni ad esse delegate.

Art. 8

Pianificazione strategica metropolitana

1. Il Consiglio Metropolitaniano adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza Metropolitaniana, il piano strategico metropolitano di durata triennale, come atto di indirizzo per l'ente e per i Comuni che ne fanno parte, anche con riferimento all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione.

2. Nel piano strategico è definita la vocazione della Città Metropolitana nel rispetto delle identità dei territori suddivisi in zone omogenee.

3. Il piano strategico individua inoltre gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l'area

metropolitana, specificando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

4. I procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione, anche mediante il confronto con le organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio.

5. Il piano strategico stabilisce inoltre le principali misure di tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico- ambientale e del paesaggio nonché i principi di assetto del territorio volti a ridurre e prevenire l'inquinamento. Persegue il contenimento del consumo del suolo.

6. L'attività della Città metropolitana e quella dei Comuni in essa ricompresi è oggetto di monitoraggio e di valutazione con riferimento agli obiettivi determinati dal piano strategico. In base alle relative risultanze essi vengono rivisitati in sede di aggiornamento annuale.

7. Il programma triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei servizi pubblici locali, di cui alla normativa di settore vigente, si conformano alle priorità di intervento indicate nel piano strategico.

Art. 9

Pianificazione territoriale generale metropolitana

1. La Città Metropolitana assicura le funzioni di pianificazione territoriale, in coerenza con la disciplina urbanistica della Regione Puglia e nel rispetto della normativa vigente, acquisendo le proposte di comuni singoli o associati. In particolare, la Città Metropolitana adotta il Piano Territoriale Metropolitaniano generale, che comprende e indica le infrastrutture di interesse metropolitano, le strutture di comunicazione e le reti di servizi che interessano e interagiscono sull'area territoriale della Città Metropolitana. Al fine di una corretta allocazione e funzionalità di tali infrastrutture e reti, il Piano Territoriale generale della Città Metropolitana costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei comuni della Città Metropolitana.

2. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di partecipazione dei comuni dell'area metropolitana alla formazione della proposta del piano metropolitano da sottoporre all'adozione del Consiglio Metropolitaniano.

3. Il piano territoriale metropolitano ha anche valore ed effetti di piano territoriale di coordinamento ai sensi della normativa vigente.

4. Nella fase transitoria il Piano Territoriale generale metropolitano è adottato secondo la disciplina prevista per il piano territoriale di coordinamento provinciale del quale ha anche valore ed effetti.

Art. 10

Regolamenti edilizi

La Città Metropolitana persegue l'armonizzazione dei regolamenti edilizi comunali anche mediante l'adozione di Linee Guida per la redazione degli stessi favorendo la realizzazione di regolamenti edilizi unici per zone omogenee.

Art. 11

Sviluppo economico, attività produttive e infrastrutture

1. La Città Metropolitana persegue la realizzazione delle condizioni più favorevoli allo sviluppo economico sostenibile e all'insediamento e alla crescita di imprese e di attività produttive nell'area metropolitana, coerenti con la sua vocazione.

2. La Città Metropolitana promuove iniziative finalizzate a rendere omogenee le pratiche amministrative che riguardano l'esercizio di attività produttive, semplificando le procedure e favorendo la costituzione dello sportello unico metropolitano per le attività produttive.

3. La Città Metropolitana garantisce la viabilità e la mobilità nell'intero territorio metropolitano, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio. Adotta il Piano Metropolitano della mobilità e del traffico, coerentemente con il Piano territoriale Generale. Il territorio della Città Metropolitana costituisce ambito unitario del trasporto pubblico.

4. La Città Metropolitana promuove e coordina sistemi innovativi di informatizzazione e di digitalizzazione degli Uffici comunali e metropolitani.

Art. 12

Sviluppo sociale e culturale

1. La Città Metropolitana persegue condizioni di

equità, benessere sociale ecoesione nella fruizione dei servizi nelle diverse parti del territorio metropolitano.

2. La Città Metropolitana sostiene con idonee iniziative la scuola e le altre istituzioni culturali pubbliche e private presenti sul suo territorio e promuove la più ampia collaborazione con il sistema universitario.

3. La Città Metropolitana favorisce e sostiene la cultura, lo sport e la promozione sociale, concertando e cooperando con gli enti e le istituzioni culturali, sportive e sociali del territorio. Assicura specifiche azioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e archeologico.

4. La Città Metropolitana tutela l'infanzia e pone in essere idonee iniziative per garantire i diritti dei minori come previsti dalla legislazione europea.

TITOLO III ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Art. 13

Organi della Città Metropolitana

1. Sono organi della Città Metropolitana:

- il Consiglio Metropolitano;
- la Conferenza Metropolitana;
- il Sindaco Metropolitano

2. Il Sindaco Metropolitano e i Consiglieri Metropolitani rappresentano l'intera comunità metropolitana.

CAPO I IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Art. 14

Composizione e durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Metropolitano è composto dal Sindaco Metropolitano, che lo presiede, e da 18 consiglieri, eletti secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.

2. Il Consiglio Metropolitanò rimane in carica cinque anni. Cessa anticipatamente in caso di rinnovo del Consiglio del Comune capoluogo.

3. Si procede a nuove elezioni entro 60 giorni dalla proclamazione del Sindaco e del Consiglio del Comune capoluogo.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

2. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da un regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti che prevede quale contenuto obbligatorio:

- le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte;
- il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco Metropolitanò;
- le forme di garanzia e di partecipazione assicurate a tutti i consiglieri e in particolare alle minoranze;
- la gestione delle risorse assegnate al Consiglio per il suo funzionamento.

3. Il regolamento può prevedere l'istituzione di una o più Commissioni Consiliari.

4. I Consiglieri Metropolitanò di norma si costituiscono in Gruppi Consiliari secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Metropolitanò.

5. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco Metropolitanò che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento consiliare ne preveda la segretezza.

7. La convocazione delle sedute del Consiglio Metropolitanò preclude la possibilità che nei comuni siano programmate attività che impediscano ai sindaci o consiglieri dei comuni di appartenenza di adempiere le loro funzioni di consiglieri metropolitanò.

8. All'attività del Consiglio, per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge previste per i Consigli Comunali.

9. Il Sindaco Metropolitanò è tenuto a riunire il Consiglio Metropolitanò in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Metropolitanò secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 16

Attribuzioni del Consiglio Metropolitanò

1. Il Consiglio Metropolitanò è organo con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico - amministrativa della Città Metropolitanò.

2. Spettano al Consiglio Metropolitanò le seguenti competenze fondamentali:

- a. proporre alla Conferenza Metropolitanò lo Statuto e le modifiche per la loro approvazione;
- b. approva, sentita la Conferenza Metropolitanò, il Piano Strategico Metropolitanò e i suoi aggiornamenti;
- c. approvare la costituzione delle zone omogenee individuate, sentita la Conferenza Metropolitanò;
- d. approvare, a maggioranza assoluta, i regolamenti, ivi compresi, su proposta del Sindaco Metropolitanò, il Regolamento per la disciplina delle funzioni della Città Metropolitanò, il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici edei Servizi, il Regolamento sui controlli interni, il Piano Triennale del fabbisogno del personale, il Piano Esecutivo di Gestione;
- e. adottare lo Statuto ed i regolamenti delle aziende speciali, ove istituite;
- f. approvare, sentita la Conferenza Metropolitanò, gli strumenti di pianificazione territoriale generale e delle reti strutturali;
- g. approvare gli atti di indirizzo, i piani e i programmi relativi alle attività della Città Metropolitanò anche nell'ambito della sua attività di promozione e coordinamento dello sviluppo economico, sociale, culturale;
- h. approvare, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con allegato il Piano della Trasparenza;
- i. adottare, su proposta del Sindaco Metropolitanò, gli schemi di bilancio e gli atti correlati, nonché le sue variazioni;

- j. approvare i programmi, la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i rendiconti di gestione e ogni altro provvedimento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti nonché i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi e provvedimenti in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- k. approvare gli strumenti urbanistici di competenza della Città Metropolitana e loro variazioni;
- l. approvare gli atti di indirizzo, i piani ed i programmi per la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, compresi quelli relativi ai servizi pubblici di interesse generale (SPL a rilevanza economica) di ambito metropolitano;
- m. approvare gli atti di indirizzo, i piani di programmi relativi alla mobilità ed alla viabilità di interesse della Città Metropolitana;
- n. approvare le convenzioni, gli accordi e le intese tra comuni e Città Metropolitana nonché le relative revocche e modificazioni, la partecipazione della Città Metropolitana ad eventuali forme associative e convenzioni con i comuni esterni al suo territorio;
- o. istituire ed adottare, determinandone le aliquote, i provvedimenti di carattere generale relativi ai tributi di competenza della Città Metropolitana e la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
- p. adottare e approvare delibere a carattere generale e atti di indirizzo relativi alle aziende pubbliche e agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- q. deliberare sulle spese che impegnano i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Metropolitanano o che non ne costituiscano mera esecuzione ivi compresi acquisti e alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni. Sono escluse le spese relative alle locazioni di immobili, alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo. Sono esclusi altresì i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi del Sindaco o dei dirigenti;
- r. approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti

- della Città Metropolitana presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi comunque denominati, nonché designare e nominare i rappresentanti della Città Metropolitana nei casi espressamente riservati al Consiglio dalla legge;
- s. istituire Commissioni Consiliari;
- t. approvare ogni altro atto di competenza del Sindaco Metropolitanano che lo stesso ritenga di sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitanano;
- u. adottare tutti gli atti non rientranti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettante ai dirigenti, al Segretario o al Direttore Generale che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Sindaco o alla Conferenza Metropolitanana.

3. Il Consiglio Metropolitanano con proprie proposte partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco Metropolitanano entro 90 giorni dal suo insediamento. Inoltre provvede con delibera, entro 30 mesi, ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione del programma.

Art. 17

Esercizio delle funzioni consiliari in via di urgenza

1. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e di urgenza, il Sindaco metropolitanano può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio.

2. I provvedimenti di urgenza del Sindaco devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 18

Diritti e doveri dei Consiglieri Metropolitanani

1. Ogni consigliere metropolitanano rappresenta la comunità metropolitana ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri hanno il dovere di esercitare con lealtà le funzioni e decadono dalla carica nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento del Consiglio. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere di un comune della città metropolitana.

3. I Consiglieri Metropolitani hanno diritto di presentare proposte di delibera, atti di indirizzo, interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno e hanno diritto, secondo quanto stabilito dal Regolamento di funzionamento del Consiglio, di intervenire e presentare emendamenti sia nel corso delle Commissioni chenelle sedute consiliari.

4. I consiglieri metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni metropolitane nonché dagli enti dipendenti e dalle società partecipate tutte le informazioni dicui essi siano in possesso, utili all'espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalle leggi.

5. Sulla base di accordi di reciprocità stipulati tra la Città Metropolitana e i comuni appartenenti al suo territorio, i consiglieri metropolitani hanno analogo diritto nei confronti degli uffici e delle istituzioni dei comuni dell'area metropolitana, nonché degli enti da questi dipendenti e delle società partecipate, limitatamente alle informazioni utilial'espletamento del mandato.

6. Di analogo diritto godono i consiglieri dei comuni ricompresi nell'area rispetto agli uffici e alle istituzioni della Città Metropolitana, nonché agli enti da questa dipendenti e alle società partecipate.

7. Gli accordi di reciprocità fra Città Metropolitana e comuni specificano a chi spetti, e secondo quali regole, valutare la rispondenza dellerichieste presentate alle funzioni istituzionali del richiedente.

8. IConsiglieri Metropolitani per lo svolgimento delle proprie funzioni dispongono di adeguati servizi, locali, risorse umane e strumentali.

9. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive del Consiglio Metropolitanato senza giustificato motivo è causa di decadenza.

CAPO II

Art. 19

La Conferenza Metropolitana

1. La Conferenza Metropolitana è organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nella Città Metropolitana, conpoteri propositivi, consultivi nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello Statuto e delle modifiche statutarie ai sensi delle norme vigenti.

2. La Conferenza svolge funzioni consultive in relazione ad ogni questione di interesse della Città Metropolitana, surichiasta del sindaco o del consiglio metropolitano.

3. La Conferenza Metropolitana, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città Metropolitana ela maggioranza della popolazione complessivamente residente, adotta o respinge lo Statuto e le modifiche proposte dal Consiglio Metropolitanato; a maggioranza dei due terzi dei componenti, approva la costituzione delle zone omogenee proposte, individuate dal Consiglio senza l'intesa con la Regione.

4. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco Metropolitanato che ne fissa l'ordine del giorno.

Il Sindaco è tenuto a convocare la Conferenza, entro 20 giorni, su richiesta di un quinto dei sindaci, secondo le modalità previste dal Regolamento.

5. La Conferenza approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, potendo prevedere la costituzione di Commissioni per l'esame di specifiche questioni.

6. La Conferenza, sentito il Consiglio Metropolitanato, può presentare proposte di delibera o di atti di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di delibera.

7. Nelle votazioni in cui non sono previste specifiche maggioranze, la Conferenza assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti, sempre che questi rappresentino almeno un quarto dei Comuni ed il 20 per cento della popolazione complessivamente residente.

8. La Conferenza si avvale di una struttura di supporto nell'ambito degli uffici del Consiglio Metropolitanato.

9. I sindaci possono partecipare alla Conferenza Metropolitana anche tramite propri delegati.

10. Alla Conferenza possono partecipare, con diritto di parola, i sindaci dei comuni non ricompresi nel territorio della Città Metropolitana con i quali sono stati stipulati accordi secondo le previsioni di legge.

CAPO III**Art. 20****Il Sindaco Metropolitan**

1. Il Sindaco Metropolitan è organo responsabile dell'amministrazione della Città Metropolitan, ha la rappresentanza legale dell'ente e rappresenta la comunità metropolitana.

2. Il Sindaco Metropolitan:

- a. rappresenta la Città Metropolitan;
- b. convoca e presiede il Consiglio Metropolitan e la Conferenza Metropolitan;
- c. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- d. propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni, lo schema di rendiconto di gestione, il piano triennale del fabbisogno del personale, il piano esecutivo di gestione;
- e. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- f. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione;
- g. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città Metropolitan negli enti, aziende, società ed organismi comunque denominati, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
- h. nomina il segretario generale ed eventualmente il direttore generale;
- i. promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere controversie riguardanti l'amministrazione;
- j. attua gli indirizzi generali del Consiglio Metropolitan;
- k. approva, su proposta del Direttore Generale, il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi.

3. Gli atti amministrativi di competenza del Sindaco, del suo sostituto o del suo delegato assumono la denominazione di decreto salva altra denominazione contenuta in specifiche disposizioni di legge.

4. Il Sindaco Metropolitan può in ogni caso sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan atti che rientrano nella propria competenza.

5. Il Sindaco Metropolitan è -come previsto dalla legge- il Sindaco del comune capoluogo.

6. Il Sindaco Metropolitan dura in carica per il periodo fissato dalla legge e cessa dalla carica per ogni causa che comporti la decadenza dalla carica di Sindaco del Comune capoluogo.

Art. 21**Il Vicesindaco e i consiglieri delegati**

1. Il Sindaco Metropolitan può nominare un Vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitan, stabilendo le funzioni delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio e alla Conferenza Metropolitan.

2. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito.

3. Il Vicesindaco decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Sindaco Metropolitan. Nel caso in cui il Sindaco Metropolitan cessi dalla carica di Sindaco del Comune di provenienza, il Vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco Metropolitan.

4. Il Sindaco Metropolitan può, previa comunicazione al Consiglio e alla Conferenza Metropolitan, assegnare deleghe ad uno o più Consiglieri Metropolitan, definendone la materia e l'ambito di operatività.

5. Nell'assegnazione delle deleghe il Sindaco tiene conto del principio delle pari opportunità.

6. I consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione e il coordinamento del Sindaco che può essere esercitato anche nell'ambito del coordinamento metropolitan.

7. Il Sindaco può revocare le deleghe conferite ai consiglieri, dandone motivata comunicazione al Consiglio e alla conferenza. In ogni caso, i consiglieri delegati decadono se perdono la carica di consigliere comunale o sindaco nel comune di appartenenza o allo scioglimento del Consiglio metropolitan o all'insediamento del nuovo Sindaco Metropolitan.

8. I consiglieri delegati possono assumere atti a rilevanza esterna - denominati decreti - attinenti alla delega assegnata a condizione che gli stessi in base alla legge o allo Statuto non rientrino nelle competenze del Consiglio Metropolitan, del Segretario Generale, del Direttore Generale se nominato o dei dirigenti. Sovrintendono, per le materie di rispettiva delega, alla formazione e alla esecuzione degli stessi.

9. Il Sindaco può conferire, a titolo gratuito, in particolari materie a cittadini, titolari di specifiche competenze ed esperienze, incarichi funzionali di supporto all'attività di indirizzo politico per un periodo di dodici mesi eventualmente rinnovabili.

Art. 22

Coordinamento dei consiglieri delegati

1. I consiglieri delegati collaborano col Sindaco Metropolitan, anche operando in forme coordinate e in riunioni convocate e presiedute dal Sindaco metropolitan o, su sua delega, dal Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco e i Consiglieri delegati operano e si avvalgono delle strutture organizzative e di supporto messe a disposizione dal Sindaco Metropolitan. I Consiglieri delegati possono operare anche in gruppi di lavoro istituiti per l'esame di specifici argomenti, secondo le modalità e le esigenze individuate dal Sindaco.

3. Il coordinamento metropolitan è convocato dal Sindaco Metropolitan. Le modalità di convocazione e funzionamento del coordinamento metropolitan sono definite con proprio regolamento di carattere organizzativo interno, su proposta del Sindaco Metropolitan.

Art. 23

Gratuità delle cariche degli organi della Città Metropolitan

Le cariche negli organi della Città Metropolitan sono esercitate a titolo gratuito e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate.

SEZIONE III ENTI E SOCIETÀ STRUMENTALI

Art. 24

Istituzione di enti e partecipazione in altri enti o società di diritto privato

1. Nell'ambito delle proprie funzioni ed al fine di realizzare in modo ottimale le politiche della Città

Metropolitan nel rispetto dei principi di efficacia dell'azione amministrativa e di efficienza ed economicità gestionale, la Città Metropolitan può istituire enti strumentali e promuovere società di diritto privato, mantenere o assumere partecipazioni in altri enti e società di diritto privato.

2. L'istituzione di nuovi enti o lapartecipazione della Città Metropolitan a enti o società di diritto privato è proposta dal Sindaco Metropolitan e accompagnata da una relazione da cui emergono in dettaglio i fondamenti e gli obiettivi perseguiti, il modello gestionale, gli effetti interni di economicità dell'azione amministrativa; a tal fine essa contiene un piano finanziario triennale. L'istituzione/partecipazione è deliberata a maggioranza qualificata dei 2/3 dal Consiglio Metropolitan.

3. Lo scioglimento e messa in liquidazione di enti e società di diritto privato, o la dismissione di partecipazione in enti o società di diritto privato è deliberata con le modalità di cui al comma precedente.

4. La Città Metropolitan adotta, con apposito regolamento del Consiglio, forme adeguate di controllo e vigilanza sull'operato degli enti dipendenti e sulle società partecipate. Con il medesimo regolamento definisce gli obblighi verso la Città dei suoi rappresentanti nelle società partecipate.

5. Il Sindaco Metropolitan sovrintende e assicura la vigilanza e il controllo previsto dal Regolamento di cui al comma precedente e presenta annualmente al Consiglio una relazione sull'attività dei relativi enti e società.

6. Nel caso di enti o società compartecipate dai comuni dell'area metropolitan la relazione del Sindaco Metropolitan di cui al comma precedente è trasmessa anche alla Conferenza Metropolitan, che può chiedere di discuterne alla presenza del Sindaco Metropolitan.

TITOLO IV I RAPPORTI TRA CITTÀ METROPOLITANA E COMUNI

Art. 25

Delega difunzioni della Città Metropolitan ai comuni dell'area

1. In attuazione del principio di sussidiarietà verticale, la Città Metropolitan può delegare proprie

funzioni a comuni singoli o alle unioni di comuni nei casi in cui la cura degli interessi e la soddisfazione delle istanze delle comunità risulti più agevole e proficua a tale livello.

2. La delibera di delega di funzioni dispone il contestuale trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie a farvi fronte. Essa è adottata dal consiglio Metropolitan, su proposta del Sindaco Metropolitan e previo parere della Conferenza Metropolitan.

3. All'attuazione della delibera consiliare provvede il Sindaco Metropolitan tramite la stipula di idonea convenzione tra la Città Metropolitana e i Comuni interessati o le zone omogenee. La convenzione stabilisce le modalità con le quali sono concretamente assegnate le eventuali risorse umane e strumentali nonché le condizioni e i vincoli che i comuni destinatari delle funzioni si impegnano a rispettare.

4. Nella delibera del Consiglio e nella convezione attuativa possono essere specificati gli eventuali poteri che la Città Metropolitana mantiene al fine di coordinare e vigilare sull'esercizio da parte dei comuni delle funzioni delegate, e le condizioni al verificarsi delle quali la Città Metropolitana si riserva di revocare la delega, nonché gli eventuali limiti di tempo relativi alla durata della delega.

5. Nella delibera di delega e nella convenzione attuativa possono essere indicati gli obblighi che la Città Metropolitana assume verso i comuni o le associazioni di comuni destinatari della delega e le conseguenze di un eventuale inadempimento da parte della Città nell'esecuzione degli obblighi assunti.

6. Del contenuto delle delibere e delle convenzioni attuative è data in ogni caso notizia anche alla Conferenza Metropolitan.

Art. 26

Forme di collaborazione tra Città Metropolitana e comuni dell'area

1. La Città Metropolitana, anche con riferimento alla normativa regionale sull'esercizio associato di funzioni comunali, può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni dell'area metropolitana o con i Municipi del Comune di Bari o con le zone omogenee, qualora costituite, ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la rea-

lizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, la Città Metropolitana, le zone omogenee e i Comuni possono avvalersi reciprocamente dei propri uffici, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento, disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.

3. Il procedimento è avviato su proposta del Sindaco, sentita la Conferenza Metropolitan, ed il provvedimento finale è approvato dal Consiglio Metropolitan. Il Sindaco Metropolitan procede alla stipula degli accordi o delle convenzioni o delle altre forme di intesa necessarie.

Art. 27

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione metropolitana in materia di appalti, acquisti e di gestione di reti e servizi informatici

1. La Città Metropolitana, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni le funzioni di centrale di committenza, ai sensi della normativa vigente.

2. La Città Metropolitana offre comunque ai Comuni singoli e associati assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

3. La Città Metropolitana promuove il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano, con specifico riferimento alla integrazione delle banche dati, alla gestione coordinata dei siti istituzionali, alla offerta di servizi ai cittadini e alle imprese, alla gestione e conservazione degli archivi su supporto informatico.

4. La Città Metropolitana promuove l'utilizzo di Linked Open Data per favorire l'integrazione dei dati e delle procedure tra i Comuni Metropolitan e la diffusione delle informazioni alla cittadinanza.

Art. 28

Revoca di accordi, convenzioni o altre forme dicollaborazione

1. La revoca di accordi, convenzioni o altre forme

di collaborazione tra Città Metropolitana e comuni dell'area metropolitana può essere proposta dal Sindaco al Consiglio Metropolitan:

- a. nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- b. per esaurimento dello scopo;
- c. a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso da parte dei Comuni o Unioni di Comuni interessati;
- d. quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.

2. Prima di presentare la proposta di revoca, il Sindaco Metropolitan comunica agli enti interessati i motivi che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro 30 giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta del Sindaco, alla Conferenza Metropolitan per l'espressione del parere. Sulla proposta di revoca delibera in via definitiva il Consiglio Metropolitan.

Art. 29

Cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Città Metropolitana promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio metropolitan per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti ed dipendenti.

2. Promuove l'innovazione e la semplificazione amministrativa e l'omogeneizzazione delle procedure amministrative verso la comunità metropolitana. A tal fine la Città Metropolitana favorisce l'adozione di strumenti di e-government che migliorino i servizi resi e semplifichino la relazione tra cittadini-imprese ed istituzioni. Nell'ottica di valorizzare le migliori professionalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni del territorio metropolitan, cura la predisposizione di una banca dati articolata per inquadramenti contrattuali, profili professionali, titolo di studio, anzianità di servizio che evidenzino le specifiche esperienze professionali.

3. In particolare la Città Metropolitana può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

- a) la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
- b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti;
- c) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresi i servizi di pagamento delle retribuzioni;
- d) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- e) l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni in materia di relazioni sindacali;
- f) il supporto all'implementazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance.

Art. 30

Accordi tra Città Metropolitana e Comuni e Unioni di Comuni esterni all'area metropolitana

1. La Città Metropolitana può stipulare accordi e convenzioni con comuni, singoli o associati, o altri enti esterni al suo territorio, al fine della gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse o comunque connesse e integrate.

2. La Città Metropolitana può, inoltre, adottare strumenti giuridici e procedure finalizzati a garantire forme permanenti di consultazione, coordinamento tra le attività e le modalità di esercizio delle funzioni di competenza della Città Metropolitana e dei comuni singoli o associati confinanti.

3. Ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, tali accordi possono prevedere anche il reciproco avvalimento degli uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

4. Agli accordi tra la Città Metropolitana e comuni singoli o associati esterni al suo territorio possono partecipare, su iniziativa del Sindaco metropolitan o su loro richiesta, anche comuni singoli o associati interni alla Città Metropolitana.

Art. 31

Formazione e revoca di accordi tra la Città Metropolitana ed enti esterni all'area metropolitana

1. Gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo

precedente sono approvati dal Consiglio Metropolitano a maggioranza assoluta dei votanti, su proposta del Sindaco Metropolitano.

2. Il Consiglio Metropolitano, ove ritenga di dover assumere il parere della Conferenza Metropolitana, ne fa esplicita richiesta, stabilendo i termini per la sua formulazione.

3. Gli accordi o le convenzioni previste nel presente capo possono essere revocati nei casi e secondo le modalità previsti nel precedente art. 28.

Art. 32

Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Il Sindaco Metropolitano vigila e controlla che nell'attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente Titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Città Metropolitana ed ogni altro ente, sia rispettato il contenuto degli obblighi assunti a norma di legge. A tal fine si avvale, oltre che degli uffici della Città Metropolitana anche del supporto del coordinamento metropolitano.

2. Il Sindaco Metropolitano presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni, e di qualunque altra forma di collaborazione cui partecipa la Città Metropolitana.

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 33

Trasparenza e accesso agli atti

1. La Città Metropolitana assicura, anche attraverso apposito sito internet istituzionale, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti, degli atti e delle attività amministrative, garantendo i diritti dei cittadini alla conoscibilità degli stessi.

2. La Città Metropolitana assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

3. Gli amministratori adottano un loro codice di comportamento, impegnativo anche per le persone nominate a qualunque titolo e per tutti gli esperti e i collaboratori esterni degli uffici e dei servizi della città metropolitana.

4. Per la redazione e l'aggiornamento progressivo del codice di comportamento gli organi della città metropolitana promuovono iniziative di partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse e fanno riferimento alle migliori esperienze e alle buone pratiche esistenti a livello territoriale e nazionale.

5. Il codice di comportamento degli amministratori persegue gli obiettivi di valorizzare la responsabilità politica e trasparenza, di promuovere e sviluppare azioni e comportamenti positivi, insieme a quello di assicurare il rispetto totale delle norme vigenti e l'attuazione degli adempimenti.

6. Gli amministratori impegnano i responsabili di vertice della struttura ad aggiornare il codice di comportamento del personale dell'ente conformato anche ai principi, ai criteri e alle indicazioni del codice degli eletti e delle persone nominate.

Art. 34

I servizi Ufficio Relazioni con il Pubblico e l'attività di comunicazione

1. La Città Metropolitana assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni.

2. L'accesso dei cittadini agli uffici Relazioni con il Pubblico può avvenire anche attraverso la rete informatica e mediante numeri verdi appositamente attivati.

3. Nella propria attività di informazione, la Città Metropolitana adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.

4. La Città Metropolitana assicura un particolare impegno nell'informazione e promozione turistica e culturale del proprio territorio.

5. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Città Metropolitana assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati sviluppando anche attività coordinate e partecipate di informazione e comunicazione sulle

iniziative e attività fieristiche, turistiche e museali dell'area metropolitana.

Art. 35

Partecipazione e democrazia in rete

1. La Città Metropolitana realizza la sua attività in conformità al principio del pieno coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni e delle comunità ricomprese nel suo territorio.

2. Al fine di favorire la costante e proficua collaborazione fra l'ente e i cittadini, la Città Metropolitana adotta un regolamento sulla partecipazione individuale e collettiva.

3. Il regolamento disciplina i casi e le modalità di consultazione e di referendum popolare, nonché di istanze, petizioni o proposte di atti e provvedimenti di interesse generale, stabilendo le modalità e i termini entro i quali gli organi della Città Metropolitana e gli Uffici sono tenuti ad esaminarli.

4. La Città Metropolitana assicura il ricorso a forme di consultazione pubblica e le modalità di partecipazione in rete, promuovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale.

Art. 36

L'accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato dalla Città Metropolitana

1. La Città Metropolitana, riconoscendo l'accesso alla rete come un diritto individuale fondamentale in una moderna società, si impegna a:

- a) favorire ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento di qualunque forma di limitazione all'accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;
- b) promuovere ogni iniziativa finalizzata ad aumentare la capacità della trasmissione e fruizione dei dati, anche favorendo lo sviluppo di Open Data e l'accesso alla rete con le modalità consentite dalla tecnologia, implementando la diffusione della banda larga e ultra larga, la connessione a distanza e l'uso della telefonia mobile;
- c) garantire, per quanto di competenza, il massimo di sicurezza della rete, anche con riferimento alle modalità di accesso ai servizi di conservazione e di accesso ai dati;

d) promuovere e sostenere ogni iniziativa rivolta ad assicurare un alto livello di utilizzazione della rete nell'ambito dei servizi sociali, educativi, sportivi e in ogni altra forma di attività, pubblica e privata, di interesse generale.

2. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, la Città Metropolitana assicura e promuove ogni iniziativa e ogni forma di coordinamento con la Regione e con lo Stato, con i comuni singoli e associati e le organizzazioni, imprese, realtà economiche e produttive del suo territorio.

3. La Città Metropolitana assicura il massimo coinvolgimento del mondo accademico, degli enti, delle strutture di ricerca, delle forme associative e delle comunità organizzate competenti rispetto alla tecnologia e ai servizi propri della rete al fine di garantire che ogni iniziativa da essa assunta corrisponda alle migliori competenze e conoscenze disponibili nel settore.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E PERSONALE

Art. 37

Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. L'Amministrazione delle funzioni conferite alla Città Metropolitana si ispira ai criteri di efficienza, efficacia, qualità e trasparenza dell'azione pubblica. Per tale scopo, la struttura organizzativa della Città Metropolitana è articolata in funzione diretta delle politiche e delle competenze principali assegnate all'Ente ed è disciplinata dal Regolamento degli Uffici e Servizi.

2. Il Regolamento, in coerenza di tale principio, definisce le strutture dirigenziali di vertice, a cui sarà affidata la responsabilità dell'azione amministrativa, nel rispetto delle leggi vigenti, garantendo la massima integrazione delle strutture organizzative rispetto a politiche omogenee, favorendo la flessibilità organizzativa, la piena valorizzazione del personale dell'ente e le pari opportunità di accesso e di carriera.

3. L'organo Amministrativo della Città Metropolitana, nel rispetto dello statuto e del regolamento,

potrà istituire Strutture organizzative di missione e/o di progetto, che perseguono la realizzazione di obiettivi definiti e con tempi di attuazione determinati.

4. La Città Metropolitana organizza l'azione amministrativa in forma policentrica, istituendo uffici decentrati, secondo criteri esclusivi di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di semplificare i rapporti con cittadini e imprese, migliorare la qualità dei servizi resi, assicurare economicità all'azione amministrativa. Le strutture amministrative decentrate si possono avvalere di uffici e personale dei comuni e sono disciplinate nel regolamento degli Uffici e Servizi ed istituiti con atto del Consiglio Metropolitan.

5. Gli uffici ed i servizi della Città Metropolitana si avvalgono dei dirigenti ed del personale dell'amministrazione provinciale a cui la Città Metropolitana succede a titolo universale, nonché di dirigenti e di personale reclutato con contratto di qualsiasi tipologia di lavoro, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, a seconda del fabbisogno e delle necessità dell'ente.

6. La Città Metropolitana si avvale di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo le disposizioni del regolamento uffici e servizi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. La Città Metropolitana assicura la piena trasparenza degli incarichi conferiti, delle modalità di scelta dei professionisti, dei compensi erogati e dei risultati raggiunti.

7. Il regolamento stabilisce altresì le modalità e i limiti per la costituzione di uffici di diretta collaborazione del Sindaco Metropolitan e dei Consiglieri Metropolitan, cui il Sindaco abbia conferito specifiche deleghe.

Art. 38

Dirigenza della Città Metropolitana

1. Alle strutture di vertice dell'Amministrazione sono assegnati Dirigenti in relazione alle previsioni di cui al precedente articolo.

2. L'incarico di vertice è conferito dal Sindaco della Città Metropolitana con atto monocratico che ne indica la durata, le responsabilità affidate e gli obiettivi da raggiungere nello svolgimento dell'incarico.

3. Il Sindaco della Città Metropolitana, nel rispetto del Regolamento degli Uffici e Servizi previo avviso pubblico, nomina il Direttore Generale e gli conferisce l'incarico con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. La durata dell'incarico del Direttore Generale non può superare i limiti temporali del mandato amministrativo del Sindaco Metropolitan. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Sindaco Metropolitan.

4. Il Direttore Generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Città Metropolitana.

5. I dirigenti sono responsabili delle risorse professionali finanziarie e strumentali loro assegnate, rispondono degli obiettivi loro affidati nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco Metropolitan o dai Consiglieri delegati.

6. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e ne rispondono personalmente.

7. Il Direttore Generale (o se questo non sia nominato, il Segretario Generale) esercita il potere sostitutivo sui dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, secondo le disposizioni del regolamento, riferendone al Sindaco Metropolitan.

8. Il Sindaco Metropolitan nomina il Segretario Generale della Città Metropolitana, individuandolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali. La durata dell'incarico coincide con il mandato del Sindaco Metropolitan. A conclusione del mandato, il Segretario della Città Metropolitana continua ad esercitare le funzioni fino alla conferma o alla nomina di altro Segretario. L'incarico può essere revocato anticipatamente per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato del Sindaco Metropolitan.

9. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Città Metropolitana.

Art. 39

Controlli

1. La Città Metropolitana nell'ambito della pro-

pria autonomia normativa e organizzativa adotta strumenti di controllo tesi alla correttezza, alla trasparenza, all'efficacia dell'azione amministrativa.

2. A tal fine costituiscono organismi, ai sensi di legge, così definiti:

- a. Controllo di Gestione;
- b. Nucleo di Valutazione;
- c. Nucleo di Controllo Strategico

3. I relativi regolamenti ne disciplinano composizione e funzioni degli stessi.

In fase di prima applicazione vale la disciplina regolamentare della Provincia.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40

Modalità di approvazione
e di revisione dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio Metropolitan sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta e lo Statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Dette modifiche sono approvate o respinte dalla Conferenza Metropolitana con delibera adottata con i voti che rappresentano almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione residente.

2. La Città Metropolitana adotta i regolamenti previsti dallo Statuto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi in quanto compatibili i regolamenti della Provincia di Bari sopra.

3. Al fine di armonizzare e rendere conforme lo Statuto alle esigenze del territorio metropolitan, il Consiglio Metropolitan promuove una sessione straordinaria aperta alla partecipazione della intera comunità per l'implementazione dei contenuti statutari entro quindici mesi successivi all'approvazione dello Statuto.

Art. 41

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, affisso all'Albo pretorio on line sul sito internet della Città Metropolitana.

2. Il presente Statuto entra in vigore il 1o gennaio 2015.

Art. 42

Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme della Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", nonché, per quanto compatibili, alle norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Statuto provinciale

PROVINCIA DI LECCE

STATUTO

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

Articolo 1 - La Provincia di Lecce

Articolo 2 - Obiettivi fondamentali

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Articolo 3 - Organi di governo

Articolo 4 - Il Presidente della Provincia

Articolo 5 - Atti del Presidente

Articolo 6 - Vice Presidente

Articolo 7 - Poteri di delega del Presidente

Articolo 8 - Consiglio provinciale

Articolo 9 - Consiglieri provinciali

Articolo 10 - Assemblea dei Sindaci

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 11 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Articolo 12 - Segretario Generale

Articolo 13 - Direttore generale

Articolo 14 - Dirigenti

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 15 - Servizi pubblici provinciali

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 16 - Convenzioni

Articolo 17 - Consorzi

Articolo 18 - Accordi di programma

Articolo 19 - Cooperazione

Articolo 20 - Libere forme associative

Articolo 21 - Partecipazione alla formazione di atti

Articolo 22 - Pubblicità degli atti

Articolo 23 - Consulte provinciali

Articolo 24 - Istanze - Petizioni - Proposte

Articolo 25 - Referendum

Articolo 26 - Azione popolare

Articolo 27 - Consultazione

Articolo 28 - Il Difensore Civico

TITOLO VII - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 29 - Buon andamento dell'azione amministrativa

Articolo 30 - Trasparenza

Articolo 31 - Ordinamento contabile e finanziario

Articolo 32 - Collegio dei revisori

TITOLO VIII - REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 33 - Revisione dello Statuto

Articolo 34 - Regolamenti

**TITOLO I
PRINCIPI****Articolo 1****La Provincia di Lecce**

1. La Provincia di Lecce è Ente autonomo di area vasta nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e dalle altre leggi della Repubblica Italiana, che ne determinano le funzioni, e nel

rispetto delle norme fondamentali stabilite dal presente Statuto.

2. Si riconosce nei principi ispiratori dell'Unione Europea.

3. Il capoluogo della provincia è la città di Lecce, nella quale ha la propria sede. Gli organi provinciali possono riunirsi anche in sede diversa.

4. La comunità provinciale è costituita da tutti i cittadini residenti nei comuni compresi nel territorio della provincia di Lecce.

5. Lo stemma della Provincia, come da decreto del Capo del Governo in data 30 novembre 1933, è costituito: "...d'oro, a quattro pali di rosso, al delfino stizzoso, al naturale, guizzante in palo sul tutto con la coda in alto e la testa in basso, volta a destra imboccante la mezza luna d'argento, parimenti volta a destra".

6. La Provincia di Lecce, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità amministrata.

Articolo 2**Obiettivi fondamentali**

1. La Provincia di Lecce, nell'ambito della autonomia riconosciuta dalla Costituzione, è impegnata, quale ente intermedio tra i Comuni del suo territorio e la Regione Puglia di cui fa parte, a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) identificare, riconoscere e rispettare il patrimonio civile, morale e spirituale della popolazione salentina;
- b) valorizzare le potenzialità naturali del Salento, il patrimonio storico, artistico e culturale e le attività produttive proprie della popolazione salentina;
- c) favorire l'occupazione nei diversi settori produttivi e la crescita sociale ed economica nella provincia, con limitazione dei fenomeni emigratori ed il superamento del divario rispetto alle aree più sviluppate del Paese nella prospettiva di integrazione europea;
- d) contribuire all'affermazione dei principi che si ispirano ai migliori valori umani, alle più equilibrate condizioni di civiltà, all'esaltazione della solidarietà verso le persone più svantaggiate e bisognose;

- e) contribuire alla sicurezza, alla salute di tutti i membri della comunità, al miglioramento della qualità della vita, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente in tutte le naturali manifestazioni ed alla promozione di tecniche di coltivazione del terreno idonee a salvaguardare la fertilità del suolo, la genuinità degli alimenti ed un'equilibrata presenza della flora e della fauna;
- f) salvaguardare e sostenere le forme espressive e linguistiche della cultura e della tradizione delle comunità salentine;
- g) aderire alla Carta Europea dell'autonomia locale e ai principi fondamentali dell'ordinamento europeo, impegnandosi ad operare per la loro attuazione;
- h) orientare la propria attività al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante il confronto con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali e con gli enti pubblici presenti sul territorio;
- i) conformare i rapporti con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri al principio di leale collaborazione;
- l) aderire al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
- vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
 - contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
 - danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
 - disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
 - disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica;
- m) rafforzare i rapporti culturali e sociali con i popoli delle vicine sponde mediterranee, assumendo iniziative di cooperazione intercontinentale, anche per la promozione della cultura della pace e dei diritti umani;
- n) promuovere il pluralismo associativo e riconoscere il ruolo del volontariato;
- o) favorire le condizioni e le azioni positive necessarie per garantire pari opportunità tra donna e uomo nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale;
- p) favorire il mantenimento dei legami culturali con gli emigrati italiani;
- q) qualificare i servizi erogati, elevandone gli standards anche mediante il metodo e gli strumenti delle "carte dei servizi" basate su criteri di trasparenza, accessibilità, responsabilità e sul principio della sussidiarietà e della collaborazione tra cittadini-utenti ed operatori pubblici;
- r) adottare la programmazione quale criterio guida dell'azione amministrativa in tutti i settori di attività per ottimizzare l'impiego delle risorse e garantire efficienza ed efficacia ai propri interventi;
- s) contribuire alla tutela ed allo sviluppo del territorio nell'ottica di un adeguato rapporto tra insediamenti urbani ed infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
2. Ai fini delle Pari Opportunità tra uomo e donna dovrà essere assicurata la presenza di entrambi i sessi negli Organi Collegiali della Provincia, nonché negli Enti, Aziende, Agenzie ed Istituzioni da essa dipendenti.
- A tal fine nelle nomine nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore a 3/4 quando i componenti da nominare superino le tre unità.
- Negli altri casi il computo viene effettuato sul totale dei componenti da nominare nei singoli enti, Aziende, Agenzie ed Istituzioni.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Articolo 3 Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.
2. Le modalità di elezione degli organi sono stabilite dalla legge.

Articolo 4 Il Presidente della Provincia

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, rappresenta l'Ente, anche in giudizio, e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo. Convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Presidente è l'organo esecutivo della Provincia e, in quanto tale, nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio provinciale ed all'Assemblea dei Sindaci.

3. Il Presidente esercita le ulteriori competenze attribuite dalla legge e quelle specificate da altre norme del presente Statuto e dai regolamenti provinciali, nonché quelle conferitegli, in ragione del suo mandato, o da atti costitutivi e statuti di enti partecipati, sovvenzionati o vigilati dalla Provincia, approvati dal competente organo di governo provinciale, o da regolamenti esecutivi dei predetti atti.

4. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

5. Il Presidente, al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini della Provincia di Lecce al governo dell'Ente, può nominare, tra essi, esperti in possesso di particolari conoscenze ed esperienze in ambiti ritenuti strategici per lo sviluppo del territorio e della comunità amministrata, disponibili a collaborare in forma del tutto gratuita.

6. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali.

7. Il Presidente assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione.

8. Il Presidente presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi della Repubblica, le leggi della Regione Puglia, lo Statuto ed i regolamenti provinciali.

9. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Articolo 5 Atti del Presidente

1. Gli atti amministrativi a rilevanza esterna di competenza del Presidente prendono il nome di "provvedimenti", se adottati nell'esercizio delle funzioni di organo esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2; diversamente, assumono la forma di "decreti".

2. Il Presidente adotta i provvedimenti con l'assistenza del Segretario Generale, che ne cura la verbalizzazione, a seguito di istruttoria che preveda la formulazione, oltre che dei pareri di cui al comma 3, anche di eventuali rilievi da parte del Segretario Generale e del Direttore Generale, se nominato, ciascuno per quanto di propria competenza.

3. Su ogni proposta di provvedimento, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel provvedimento.

4. Ove il Presidente non intenda conformarsi ai pareri di cui al precedente comma, deve darne adeguata motivazione nel testo del provvedimento.

5. I provvedimenti sono pubblicati nell'albo pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, e diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Contestualmente alla pubblicazione, i provvedimenti sono trasmessi in elenco ai capi-gruppo consiliari.

6. Nel caso di urgenza, i provvedimenti possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione del Presidente riportata in calce al dispositivo.

7. Il Presidente può adottare, quali atti a rilevanza interna, "direttive" nei confronti degli uffici e dei servizi, nonché dei consiglieri delegati, anche indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia.

Articolo 6 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è scelto dal Presidente tra i consiglieri provinciali.

2. Esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Presidente e lo sostituisce in ogni caso in cui questi ne sia impedito.

Articolo 7 Poteri di delega del Presidente

1. Ferme restando le funzioni delegate al Vice Presidente, il Presidente, nel rispetto del principio di collegialità, può assegnare specifiche deleghe, nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza, a Consiglieri provinciali. Del conferimento è data immediata comunicazione al Consiglio provinciale.

2. Il conferimento della delega non comporta, in ogni caso, il potere di firma per quegli atti di competenza del Presidente che abbiano rilevanza esterna.

3. I consiglieri delegati hanno facoltà di proporre l'adozione di provvedimenti presidenziali nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente.

4. Le deleghe conservano efficacia fino alla revoca o fino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altro Consigliere.

Articolo 8 Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia. Su proposta del Presidente della Provincia, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci, acquisito il quale li approva in via definitiva. Approva, altresì, le variazioni di bilancio ed i seguenti atti fondamentali:

a) convenzioni tra Comuni e Provincia, ivi comprese le intese relative all'esercizio da parte della Provincia delle funzioni di predisposizione dei docu-

menti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

b) costituzione e modificazione di forme associative;

c) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

d) organizzazione e concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Provincia a società di capitali;

e) istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

f) indirizzi da osservare da parte degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

g) contrazione dei mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari;

h) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio o che non ne siano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario o di altri funzionari.

l) designazioni, nomine e revoche dei rappresentanti della Provincia in enti ed organismi comunque denominati per i quali la legge riserva la competenza al Consiglio;

m) decisioni in ordine al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.

2. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio successiva all'elezione, il Presidente della Provincia presenta al Consiglio, per la presa d'atto, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del proprio mandato. A seguito del rinnovo del Consiglio presenta, nello stesso termine di cui sopra, le linee programmatiche aggiornate.

3. Il Consiglio esercita le ulteriori competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto, esamina la relazione annuale del Difensore Civico ed adotta le determinazioni conseguenti; adegua e verifica, entro il mese di settembre, contestualmente agli adempimenti di cui all'art.193, comma 2, del

D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, lo stato di attuazione dei programmi.

4. I provvedimenti di competenza del Consiglio non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelli attinenti al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle variazioni di bilancio ed alle variazioni del piano esecutivo di gestione e del piano degli obiettivi, adottati dal Presidente, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

In caso di mancata ratifica, il Consiglio regola contestualmente i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti dal provvedimento decaduto.

5. In prima convocazione, il Consiglio provinciale può deliberare validamente in presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà di quelli assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia; in seconda convocazione, il Consiglio può deliberare validamente, ad eccezione dei casi in cui specifiche disposizioni di legge e di Statuto richiedano un quorum speciale, con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia.

6. Alla scadenza del mandato, il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

7. Il Consiglio si riunisce su determinazione del Presidente e di un quinto dei Consiglieri, nel qual caso la riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.

8. Il funzionamento del Consiglio e le sue articolazioni sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 9 Consiglieri provinciali

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità della Provincia.

2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, question - time, mozioni ed ordini del giorno nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

3. Ogni Consigliere ha diritto alla collaborazione da parte degli uffici della Provincia. Ha diritto, altresì, di ottenere dai dirigenti dei settori/servizi o

dai responsabili del procedimento, ovvero dai rappresentanti presso enti, società, consorzi cui partecipa la Provincia, le informazioni e le notizie in loro possesso, unitamente alla consultazione dei documenti utili all'espletamento del mandato. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari corrispondenti, per numero e denominazione, alle liste di appartenenza. Il Consigliere e/o Consiglieri che non intendono appartenere ad alcun dei predetti gruppi aderiscono al Gruppo Misto.

5. Ai gruppi consiliari è riconosciuta autonomia organizzativa e funzionale ed è assicurata la disponibilità di personale, locali ed attrezzature secondo i criteri stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale.

6. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza ingiustificata a n. 3 sedute consiliari consecutive. Il Presidente, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi, il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

Articolo 10 Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della Provincia ed è convocata e presieduta dal Presidente.

2. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo nei modi seguenti:

- a) formula proposte di deliberazioni consiliari o di provvedimenti presidenziali;
- b) formula proposte di intervento dello Stato, della Regione e di ogni altra pubblica Istituzione o Autorità;
- c) esprime pareri, se richiesti dal Presidente o dal Consiglio provinciale;
- d) vigila, attraverso i competenti uffici provinciali, sulla regolare esecuzione delle proposte, di cui alla lettera a) una volta approvate;
- e) dispone verifiche sulla corretta applicazione dello Statuto in relazione a specifici atti, avvalen-

dosi dell'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale.

3. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni, nonché esprime parere sugli schemi di bilancio adottati dal Consiglio, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia di Lecce e la maggioranza della popolazione complessivamente residente sul territorio provinciale.

4. Si riunisce su determinazione del Presidente o su richiesta di almeno quindici Sindaci o di almeno un quinto dei Consiglieri provinciali assegnati escluso il Presidente.

5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno trentadue Sindaci di Comuni che insieme rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente sul territorio provinciale, ed in seconda convocazione, da tenersi non prima di novanta minuti dalla prima, se sono presenti almeno venti Sindaci di Comuni che insieme rappresentino almeno un quarto della popolazione complessivamente residente sul territorio provinciale..

6. L'Assemblea, nell'esercizio delle proprie funzioni, adotta deliberazioni con l'assistenza del Segretario Generale, che ne cura la verbalizzazione.

7. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui disposizioni di legge richiedano un quorum speciale, sono adottate a maggioranza dei Sindaci presenti, con i voti che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione rappresentata nella seduta.

8. Il Presidente può disporre la presenza dei dirigenti provinciali nelle sedute assembleari, quando ne occorra la consultazione.

9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la popolazione da prendere a riferimento è esclusivamente quella risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

10. Il funzionamento dell'Assemblea sarà disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 11

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Provincia si articolano

secondo il modello organizzativo stabilito nell'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. In particolare, l'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce:

- a) la configurazione della struttura organizzativa;
- b) la dotazione organica complessiva;
- c) le posizioni di lavoro e le relative mansioni;
- d) l'articolazione dell'assetto organizzativo nelle posizioni del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei dirigenti e nell'area delle posizioni organizzative;
- e) i criteri e le modalità per la definizione degli strumenti organizzativi di coordinamento, controllo e valutazione;
- f) i criteri per l'assegnazione degli incarichi di direzione dei servizi o degli uffici, nonché di alta specializzazione, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
- g) la disciplina dell'accesso esterno agli uffici e della progressione orizzontale e verticale del personale dipendente.

3. Nello svolgimento della propria attività amministrativa, la Provincia valorizza la professionalità delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, il trattamento sul lavoro, la crescita professionale e la progressione di carriera.

Articolo 12

Segretario Generale

1. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario Generale tra gli iscritti all'Albo di cui all'art.98 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Esercita, altresì, le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali, o conferitegli dal Presidente.

3. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario Generale scelto dal Presidente tra i dirigenti dell'Ente in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera di Segretario. Il Vice

Segretario sostituisce il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.

Articolo 13 Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare, secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Direttore Generale.

2. Il Direttore svolge i compiti attribuiti dalla legge, assicurando la coerenza e funzionalità del piano economico di gestione alle finalità dell'amministrazione, il raggiungimento dei macro obiettivi gestionali e programmatici definiti dal Presidente e dal Consiglio, lo sviluppo di modalità operative e gestionali e dei sistemi informatici innovativi, efficienti, efficaci ed economici.

Articolo 14 Dirigenti

1. La direzione degli uffici e dei servizi è attribuita ai dirigenti, secondo i criteri e le norme dettate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire, entro i limiti di legge, mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge.

4. Ai dirigenti spettano i compiti gestionali di attuazione dei programmi e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico. Il regolamento stabilisce le regole di esercizio dei poteri gestionali, che devono essere

improntate al dovere di comunicazione e di raccordo con gli organi politici, per assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa.

5. I dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione, alla correttezza amministrativa ed all'efficienza della gestione.

6. Per l'attuazione dei propri compiti i dirigenti adottano determinazioni soggette al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, nei limiti e nelle forme stabilite dal regolamento.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 15 Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia di Lecce, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici di interesse generale nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

2. Gli enti, aziende, consorzi e società partecipate sono tenuti a trasmettere alla Provincia gli atti fondamentali previsti dai rispettivi statuti.

3. Nel caso di servizi pubblici gestiti da società di capitali, i rappresentanti della Provincia in seno agli organi societari relazionano annualmente al Consiglio provinciale sull'andamento della società cui la Provincia partecipa.

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 16 Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, la Provincia può stipulare con i Comuni e/o con altre Province apposite convenzioni. I progetti di convenzione sono approvati dal Consiglio provinciale.

2. Le convenzioni devono specificare le funzioni o i servizi che hanno ad oggetto e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Relativamente ad eventuali forme di "convenzione obbligatoria" imposte dallo Stato o dalla Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, lo schema di convenzione si conformerà alle previsioni del disciplinare - tipo predisposto dai competenti organi statali o regionali.

Articolo 17 ConSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi pubblici, la Provincia può costituire con i Comuni e/o con altre Province un consorzio nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 18 Accordi di programma

1. Gli accordi di programma, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono strumenti ordinari di collaborazione tra la Provincia, i Comuni, altre Province, Regione, Amministrazioni dello Stato ed altri soggetti pubblici per il coordinamento delle azioni necessarie a garantire la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata di due o più soggetti tra quelli predetti.

2. Gli accordi di cui al comma precedente vengono stipulati nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 19 Cooperazione

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, la Provincia assicura la più ampia cooperazione con la Regione, le Unioni di Comuni ed i Comuni, al fine di realizzare un sistema coordinato

di funzionamento delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. La Provincia assicura, inoltre, quando sia opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, la promozione o la partecipazione alle conferenze dei servizi, di concerto con le amministrazioni interessate, secondo le procedure stabilite dalla legge.

3. La Provincia riconosce l'interdipendenza delle proprie funzioni e di quelle delle Unioni di Comuni e dei Comuni del territorio finalizzate alla crescita sociale. Essa, pertanto, promuove ogni possibile forma di collaborazione con i Comuni nella organizzazione e gestione dei servizi e per la concreta realizzazione di attività od opere di interesse comune in tutti i settori di propria competenza.

Articolo 20 Libere forme associative

1. La Provincia valorizza e favorisce le libere forme associative rivolte allo svolgimento di attività di interesse generale attinenti alle proprie competenze, in ossequio al principio della sussidiarietà orizzontale.

2. La Provincia istituisce l'Albo delle forme associative di cui al comma 1. I criteri e le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.

3. La Provincia, per l'attuazione dei propri programmi di intervento nei settori di propria competenza, può stipulare con associazioni, società cooperative ed organismi, iscritti all'Albo di cui al comma 2, convenzioni aventi ad oggetto attività di interesse provinciale.

4. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:

- possono essere consultate sulle questioni attinenti alle competenze della Provincia;
- possono chiedere il patrocinio della Provincia per le manifestazioni organizzate;
- possono accedere alle strutture ed ai servizi provinciali secondo le modalità previste dal regolamento;
- possono fruire, compatibilmente con le risorse finanziarie, di contributi e vantaggi economici, in relazione agli scopi sociali perseguiti ed alla natura delle iniziative promosse.

Articolo 21

Partecipazione alla formazione di atti

1. La Provincia adotta apposito regolamento per disciplinare le misure organizzative idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi, in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa, la partecipazione consapevole all'attività della Provincia da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni notizia utile allo svolgimento dell'attività propria dei soggetti di diritto e degli enti di fatto.

2. La Provincia, nei procedimenti relativi alla adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, procede alla consultazione degli interessati sia in forma diretta, mediante questionari, riunioni, assemblee o audizioni, sia in forma indiretta, mediante interpello dei rappresentanti di categorie, ovvero, delle consulte di settore di cui all'art. 23.

3. L'avvio di procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenire, nonché ai soggetti, individuati o individuabili dagli organi o uffici della Provincia, ai quali possa derivare un pregiudizio dall'atto finale da emanarsi a conclusione del procedimento.

4. Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate ogni qualvolta non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. Resta in ogni caso salva la facoltà di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al precedente comma, provvedimenti cautelari.

5. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i procedimenti amministrativi che abbiano come atto finale provvedimenti di adozione di regolamenti, atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

6. Il provvedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 22

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti amministrativi della Provincia e degli enti ed aziende dipendenti sono pubblici, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti provinciali.

2. La pubblicità degli atti di cui al comma 1 avviene attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 23

Consulte provinciali

1. La Provincia, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, istituisce nelle materie e funzioni di competenza provinciale consulte a carattere permanente. Apposita consulta viene istituita per promuovere forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

2. Nelle materie attinenti alle attività professionali ed alle esperienze scientifiche, la Provincia si avvale dei contributi di idee che gli Ordini ed i Collegi Professionali, riuniti in libera associazione, forniscono attraverso apposita consulta tecnica.

3. Le consulte provinciali, nelle materie di competenza, possono:

- esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti della Provincia;
- esprimere proposte per l'adozione di atti;
- esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni provinciali;
- chiedere che dirigenti e funzionari della Provincia vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

4. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero, le modalità di formazione e di funzionamento delle consulte.

Articolo 24

Istanze - Petizioni - Proposte

1. I cittadini, in forma singola o associata, hanno facoltà di rivolgere alla Provincia istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi curati dall'Ente.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina i termini e le modalità relativi all'esercizio dell'iniziativa, nonché gli strumenti di controllo predisposti a garanzia dei promotori.

Articolo 25 Referendum

1. La Provincia può indire, nelle materie ricomprese nelle funzioni provinciali, referendum propositivi e/o consultivi. La richiesta di referendum compete:

- al Consiglio provinciale, con il voto della maggioranza dei componenti assegnati, compreso il Presidente;
- a n. 20 Consigli comunali o numero inferiore, purché rappresentino almeno 130.000 abitanti della popolazione provinciale, così come risultante dall'ultimo censimento ISTAT;
- a n. 15.000 cittadini in possesso del requisito di cui al successivo comma 3;

2. Non sono ammessi referendum in materia di:

- finanza locale, bilanci e consuntivi;
- imposte, tasse e tariffe;
- atti di esecuzione di norme legislative, statutarie o regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari;
- provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- stato giuridico e trattamento economico del personale della Provincia;
- statuto e regolamenti interni sul funzionamento degli organi;
- pareri o altri atti richiesti da disposizioni di legge.

3. Hanno diritto di partecipare al voto i cittadini residenti nel territorio provinciale iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia.

4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali, né può svolgersi prima che siano decorsi 12 mesi dall'attuazione di altro precedente referendum.

5. Qualora il provvedimento attuativo della consultazione referendaria postuli la variazione di bilancio, il Consiglio ha facoltà di rinviarlo all'esercizio finanziario successivo.

6. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina la procedura referendaria relativamente alla richiesta, alla raccolta delle firme, alla verifica

delle condizioni di ammissibilità, alle modalità di svolgimento ed alla validità della consultazione referendaria.

Articolo 26 Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettino alla Provincia.

Articolo 27 Consultazione

1. La Provincia riconosce e promuove l'istituto della consultazione, finalizzata a conoscere la volontà dei cittadini nel merito di una determinata attività o nella gestione di un servizio o bene pubblico. La richiesta di consultazione compete al Consiglio provinciale con il voto della maggioranza dei componenti assegnati, compreso il Presidente.

2. La Provincia dà conto dell'esito della consultazione in apposito provvedimento.

3. Per i medesimi fini, la Provincia può, altresì, svolgere o commissionare richieste sociologiche, demoscopiche o sondaggi di opinione, garantendo la trasparenza e la pubblicità dei risultati.

4. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina le forme e le modalità della consultazione.

Art. 28 Il Difensore Civico

1. La Provincia istituisce l'Ufficio del Difensore Civico, con il compito di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa della Provincia, delle aziende speciali ed istituzioni da essa dipendenti, nonché delle società a totale o prevalente capitale pubblico locale che gestiscono i servizi provinciali, e con il compito di esercitare il controllo sugli atti nei limiti e nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti. Il Difensore civico promuove azioni rivolte alla tutela degli interessi collettivi o diffusi della comunità provinciale.

2. Il Difensore civico informa la sua attività a criteri di imparzialità, indipendenza, equità, democraticità ed effettività, sulla base del principio di sussidiarietà.

diarietà, ferma restando la sua facoltà di organizzarsi in modelli a rete fra i vari livelli di tutela, attraverso la promozione di azioni di raccordo di cui ai successivi commi 17 e 18.

3. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti assegnati, aritmeticamente arrotondata, computando il Presidente. Qualora la votazione abbia esito negativo, nella stessa seduta si procede ad una ulteriore votazione nella quale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, aritmeticamente arrotondata, computando il Presidente. Qualora anche in tale votazione non si raggiunga la maggioranza prescritta, occorre convocare una nuova seduta del Consiglio provinciale nella quale per l'elezione è sufficiente il voto della maggioranza dei componenti assegnati, computando il Presidente.

4. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni dalla data di insediamento e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità elettive di cui al comma precedente.

5. Il Difensore Civico deve essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Provincia e viene scelto fra i cittadini che abbiano elevata competenza giuridico-amministrativa.

6. Non sono compatibili con l'Ufficio di Difensore Civico:

- a) coloro che versino in situazioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere provinciale.
- b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- c) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
- d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso.

7. L'Ufficio di Difensore Civico è, altresì, incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché libero-professionale.

8. Per l'incompatibilità originaria o sopravvenuta si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri provinciali.

9. Il Difensore Civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio provinciale, da adottarsi a scrutinio segreto con lo stesso quorum richiesto per la sua elezione, per gravi motivi connessi con l'esercizio delle funzioni.

10. Il Difensore Civico ha le seguenti prerogative:

- esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, con il diritto di ottenere tutte le informazioni utili per l'espletamento del mandato, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- accede a qualsiasi ufficio per compiere accertamenti in ordine all'oggetto del proprio intervento, con facoltà, inoltre, di convocare il responsabile dell'unità organizzativa competente, al fine di chiedere notizie ed informazioni sullo stato della pratica, ovvero sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati;
- promuove, solo su istanza di parte e secondo le modalità stabilite nel regolamento, una conciliazione paritetica in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere tra amministrazione e persone all'interno di un procedimento o di un provvedimento già adottato;
- partecipa al controllo interno sulle determinazioni dirigenziali, nei limiti e secondo le modalità individuate dal regolamento dei controlli interni;
- esercita la tutela giurisdizionale in materia di diritti di accesso, secondo la procedura della legge 241/90 sul procedimento amministrativo;
- esercita le funzioni di garante del contribuente previsto dall'art. 13 della legge 212/2000.

11. Il regolamento fissa le modalità con le quali i cittadini, gli enti, e le associazioni possono adire l'ufficio del Difensore Civico, nonché le procedure ed i termini dei propri interventi.

12. Il Difensore Civico, a partire dalla data di insediamento, invia al Consiglio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con eventuali proposte per migliorare l'azione amministrativa.

La relazione è portata a conoscenza dei cittadini ed è discussa in Consiglio entro sessanta giorni dalla presentazione.

13. Il Difensore Civico riferisce al Consiglio provinciale, su iniziativa propria o del Presidente, in ordine ad aspetti generali o specifici della propria attività.

14. Il regolamento determina la dotazione organica dell'ufficio del Difensore Civico. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

15. La carica di Difensore Civico è esercitata a titolo gratuito, salvi gli eventuali rimborsi delle

spese secondo le medesime modalità previste per gli amministratori dall'art. 84 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.

16. La Provincia può, d'iniziativa propria o degli altri enti locali, stipulare convenzioni con Comuni della Provincia, Unioni di Comuni, Enti e altre pubbliche amministrazioni, per consentire di avvalersi del Difensore Civico provinciale.

17. Il Difensore Civico può promuovere rapporti di collaborazione e consultazione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, oltre che con gli altri difensori civici, con le associazioni di tutela dei cittadini ed utenti riconosciute sul territorio provinciale, nonché con gli altri organismi o autorità di garanzia e di tutela dei diritti operanti a livello locale.

18. Il Difensore Civico potrà definire con i soggetti di cui al precedente comma protocolli d'intesa che abbiano come contenuto incontri periodici, forme di consultazione ed attività di monitoraggio sulla promozione e tutela dei diritti.

TITOLO VII ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 29 Buon andamento dell'azione amministrativa

1. La Provincia, nella propria azione amministrativa e nell'organizzazione dei servizi, assicura il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

2. L'azione amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il regolamento sul procedimento amministrativo disciplina le procedure, i termini e le condizioni per attuare la semplificazione dell'azione amministrativa, anche attraverso la conferenza dei servizi.

Articolo 30 Trasparenza

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, la Provincia informa la propria azione amministrativa

a criteri di pubblicità e trasparenza, con l'attivazione di adeguati strumenti di informazione, organizzazione e controllo disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 31 Ordinamento contabile e finanziario

1. Ferme restando le norme di legge tendenti ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile degli enti locali, la Provincia definisce, con il regolamento di contabilità, norme e procedure per l'analisi, la rappresentazione ed il controllo dei dati amministrativi e gestionali in termini finanziari, economici e patrimoniali; tali norme si fonderanno sui principi della legalità, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il Consiglio approva il bilancio e le sue variazioni con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia.

3. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Nelle adunanze può essere posto in votazione soltanto se sia presente almeno la maggioranza dei componenti assegnati, computando a tal fine il Presidente.

Articolo 32 Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori esercita in piena autonomia le funzioni ad esso attribuite dalla legge, nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti provinciali.

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i revisori possono essere sentiti dal Presidente, dal Consiglio e dall'Assemblea dei Sindaci.

3. Il regolamento di contabilità detta norme in materia di organizzazione e funzionamento del collegio, disciplinando, altresì, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché le modalità di revoca dei componenti.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 33
Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Sindaci, su proposta del Consiglio provinciale, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, così come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

2. Non può proporsi la deliberazione di abrogazione totale dello Statuto senza contestuale proposta di deliberazione di un nuovo Statuto. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Articolo 34
Regolamenti

1. Ai principi fissati dalla legge e dallo statuto viene data attuazione attraverso i regolamenti. I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

2. I regolamenti e le relative modifiche sono approvati dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, computando a tal fine il Presidente.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO

Statuto provinciale

PROVINCIA DI TARANTO

STATUTO

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I
PRINCIPI E
FINALITÀ GENERALI DELL'ENTE**

Art. 1
Principi generali

1. La Provincia di Taranto è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto e rappresenta il territorio e le comunità che la integrano curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.

Art. 2
Finalità

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:

- a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
- b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
- c) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
- d) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
- e) in conformità ai principi fondamentali del diritto internazionale, riconosce l'uguaglianza tra le donne e gli uomini e promuove ogni iniziativa rivolta ad assicurare le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento e la lotta contro ogni discriminazione basata sul sesso.
- f) favorire la creazione e valorizzare libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con

particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare modi la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;

- g) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento al patrimonio delle gravine, dell'habitat rupestre, della civiltà messapica, del barocco, della Magna Grecia, dei trulli e della cultura arberesh;
- h) di riconoscere l'identità culturale, sociale e produttiva della "Terra Jonica";
- i) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
- l) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti;
- m) assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

2. La Provincia garantisce pari dignità alle minoranze linguistiche del proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi.

3. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.

4. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 3

Rapporti con i Comuni

1. La Provincia è ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati del suo territorio.

2. La Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, nonché la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni conferite alle unioni da parte dell'Ente e dei comuni.

Art. 4

Sede

1. La Provincia ha sede nella città di Taranto.

2. Gli organi della Provincia possono adunarsi anche in sede diverse.

3. Il consiglio provinciale può stabilire, d'intesa con i Comuni del territorio sancita nell'ambito dell'Assemblea dei sindaci, l'utilizzo di *sedi decentrate* per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e il rapporto di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 5

Territorio

1. La Provincia di Taranto, istituita il 2 Settembre 1923, ha competenza su un territorio di 2.346 Km². Essa confina a nord-ovest con la città Metropolitana di Bari, a nord-est con la Provincia di Brindisi, ad est con la Provincia di Lecce, ad ovest con la Provincia di Matera e a sud col Mare Mediterraneo. Il Capoluogo si trova al centro del territorio Provinciale che comprende 29 Comuni: Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosola, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, Sava, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Statte, Taranto, Torricella.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Lo Stemma della Provincia corrisponde a quanto disposto dal regio Decreto di concessione

24 Febbraio 1927 ed è trascritto nei registri della consulta araldica e dell'Archivio di Stato in Roma alla data del 24 Giugno 1927. Esso è così descritto: "D'Argento allo scorpione nero, posto in palo, caricato di tre gigli d'oro e sostenute con le chele una corona all'antica di oro. Lo scudo sarà fregiato dalla speciale corona di Provincia".

2. Il Gonfalone è identico allo Stemma con l'aggiunta, in alto, della scritta "Provincia di Taranto"

3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono vietati, fatta salva la possibilità di specifiche concessioni da parte del Presidente della Provincia.

CAPO II RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 7 Funzioni fondamentali

1. Nell'esercizio delle funzioni la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione od ubicazione, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.

2. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali.

4. La Provincia è dotata di autonomia statutaria. Lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì

dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europeadelle Autonomie locali.

5. La Provincia ha, inoltre, autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

TITOLO II ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 8 Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

2. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Art. 9 Organismi di consultazione

1. Su temi specifici e progetti di particolare interesse possono essere convocate dal Presidente della Provincia, sentito il Consiglio provinciale, apposite Conferenze su specifici temi secondo le modalità previste da apposito regolamento.

2. Gli esiti dei lavori di tali Conferenze possono consistere in indicazioni di elementi programmatici o in proposte che il Presidente o il Consiglio Provinciale, secondo le rispettive competenze, inseriscono all'ordine del giorno della prima riunione utile successiva al loro deposito, per la discussione e per l'eventuale adozione. Il rifiuto di inserimento all'ordine del giorno deve essere motivato.

3. La Provincia può periodicamente consultare le rappresentanze sociali, culturali ed economiche al fine di acquisire utili apporti di Enti e associazioni.

4. Possono essere previste forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale. I loro risultati saranno resi pubblici nelle forme previste dal regolamento.

Art. 10 **Obbligo di astensione**

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

CAPO I **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Art. 11 **Ruolo e definizione** **del programma di governo**

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.

2. Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

3. Il Presidente della Provincia:

- convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci definendo l'ordine del giorno delle sedute;
- nomina e revoca il Vicepresidente;
- ha facoltà di nominare i Consiglieri delegati per materia fino ad un numero massimo dei consiglieri assegnati all'Ente dalla legge;
- ha facoltà di conferire incarichi per singoli affari.

4. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.

5. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, entro 5 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti.

6. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto, secondo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del comma 5.

Art. 12 **Competenze e funzioni** **del Presidente di Provincia**

1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:

- a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente;

- b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
- c) La rappresentanza a stare in giudizio compete al Presidente, che conferisce la procura alle liti al difensore dell'Ente, sulla base della proposta del Settore legale, acquisita la documentazione e la relazione occorrente da parte del Settore interessato alla lite.
- d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- f) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
- g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario provinciale, istruisce e assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
- h) indice i referendum provinciali;
- i) approva i regolamenti dell'ordinamento degli uffici e dei servizi sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Provinciale;
- j) adotta le variazioni di bilancio in via d'urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio Provinciale, nonché le variazioni del PEG nel rispetto dei principi di contabilità in materia di Enti Locali.

3. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del presente statuto, l'espressione "giunta provinciale" e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presi-

dente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, a meno che il presente statuto non disponga diversamente.

4. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio Provinciale atti che rientrano nella propria competenza.

5. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto, che viene pubblicato all'Albo pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio provinciale.

6. Nel caso di urgenza i Decreti del Presidente della Provincia possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nel decreto.

7. Su ogni proposta di Decreto che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del settore interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile del settore economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel Decreto.

8. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo del Decreto.

9. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 13

Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente presentate al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 14

Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimis-

sioni, rimozione, decadenza, sospensione o decedimento del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

CAPO II CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 15

Elezione, composizione e cessazione

1. Il Consiglio provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio Provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.

2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.

4. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme ed apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento consiliare individua, fra l'altro, le modalità della possibile costituzione e la disciplina dell'ufficio di presidenza, dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari.

Art. 16

Autonomia del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale che svolge attraverso l'esercizio del proprio potere regolamentare.

2. Il Consiglio approva, nell'ambito del complessivo bilancio dell'ente, gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento esplicitando le finalità per le quali tali risorse

sono richieste nonché le relative modalità di copertura.

Art. 17

Prima seduta del Consiglio provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 18

Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Spetta al Consiglio Provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.

3. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:

- a) approvare lo Statuto dell'ente e proporlo all'assemblea dei sindaci per l'adozione;
- b) approvare il documento unico di programmazione (DUP);
- c) approvare regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; approvare altresì le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie; approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari,

laddove non già espressamente previste negli atti succitati;

- d) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
- e) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
- f) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
- g) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
- h) adottare i regolamenti per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
- i) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
- l) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;
- m) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

4. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;

- mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;
- raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.

5. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

6. Il Consiglio verifica e controlla l'attuazione delle linee strategiche contenute nel DUP mediante verifica del raggiungimento degli indicatori strategici contenuti nel documento.

7. Sulle proposte dei deliberazioni di competenza del Consiglio Provinciale sono espressi i pareri di cui all'art.49 TUEL da parte dei settori interessati nonché il parere di cui all'art.239 TUEL da parte dell'organo di revisione nei casi ivi previsti.

Art. 19

Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio Provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.

3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più di metà delle sedute tenute nel corso di un anno, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Art. 20

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:

- a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
- b) di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;
- c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal consiglio o di emendamenti;

d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.

2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 21

Vicepresidente - Consiglieri delegati e incaricati di singoli affari

1. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe e gli incaricati per singoli affari non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.

2. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendole fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia.

3. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il Segretario Generale/Direttore Generale della Provincia e a cui possono essere invitati i Dirigenti o i Responsabili dei servizi interessati.

Art. 22

Gruppi consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio Provinciale può prevedere l'istituzione di gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno, disciplinandone le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei principi di collegialità e dei diritti delle minoranze.

2. I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituiti ai sensi del comma che precede possono formare un nuovo Gruppo, autonomo, cor-

rispondente a denominazione di forze politiche rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono il Gruppo Misto che si costituisce comprendendo anche solo un Consigliere.

3. Ai gruppi consiliari è riconosciuta autonomia organizzativa e funzionale ed è assicurata la disponibilità di personale, locali ed attrezzature secondo i criteri stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale.

4. Al fine di garantire a ciascun Gruppo l'assegnazione di personale corrispondente alle mansioni da esplicare, verranno previsti nella dotazione organica appositi posti. I Gruppi individueranno il personale da assegnare a tali posti secondo il principio del rapporto fiduciario, nell'ambito della suddetta disponibilità.

5. Qualora il personale messo a disposizione dei Gruppi a norma del precedente comma dovesse essere ritenuto da parte di qualche Gruppo insufficiente a soddisfare le proprie esigenze funzionali, ad esso è consentito di avvalersi, saltuariamente ed a carattere continuativo ed in ogni caso senza onere per la Provincia, di una persona di fiducia la quale potrà prestare la propria opera presso il Gruppo a seguito di autorizzazione scritta del dirigente del Servizio Consiglio Provinciale previo parere favorevole del Presidente del Consiglio.

Art. 23

Convocazione del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento, che può prevedere l'organizzazione del lavoro per sessioni e riunioni d'urgenza. Preferibilmente, le sedute devono essere convocate con modalità tali da consentire ai consiglieri di adempiere le loro funzioni come consiglieri ed amministratori dei comuni di appartenenza, rispettando un termine minimo comunque non inferiore ai 5 giorni salvo i casi di straordinarietà ed urgenza.

2. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio e dispone l'ordine del giorno delle sedute consiliari. Il Consiglio Provinciale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno a meno che tutti i Consiglieri non

siano presenti e deliberino all'unanimità l'esame del nuovo argomento.

Art. 24

Sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Provinciale si svolgono in idonee sedi istituzionali preventivamente identificate. Il Presidente della Provincia, per particolari esigenze, può convocare l'assemblea in un diverso luogo di riunione all'interno del territorio provinciale.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Regolamento del Consiglio ne preveda la segretezza. Il Presidente può disporre che alle adunanze del Consiglio siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari della Provincia.

4. Con apposito regolamento sono disciplinate le norme generali di funzionamento del Consiglio Provinciale.

5. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, escluso il Presidente della Provincia. In casi eccezionali, nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, a seguito di seduta deserta, il Consiglio si riunisce, in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, escluso il Presidente della Provincia, e l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 25

Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:

- a) al Presidente della Provincia;
- b) a ciascun consigliere provinciale;
- c) all'Assemblea dei Sindaci;
- d) a uno o più Consigli comunali o Consigli di unioni dei comuni;

e) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Provincia.

2. Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché di rendiconto della gestione sono proposti al Consiglio dal Presidente della Provincia. Il Consiglio adotta gli schemi di bilancio nonché di rendiconto della gestione che trasmette all'Assemblea dei Sindaci per ottenere il richiesto parere.

3. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

Art. 26

Nomine - designazioni

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.

2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inservanza degli indirizzi.

3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.

4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Art. 27

Verbalizzazione

1. Il segretario generale della Provincia partecipa

alle riunioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, coordinando i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate.

CAPO III

ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 28

L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia con poteri propositivi, consultivi e di controllo.

2. Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare anche i consiglieri provinciali con facoltà d'intervento ma senza diritto di voto.

3. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Provinciale, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.

4. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.

5. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

6. Sulle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci, laddove non si tratti di meri atti d'indirizzo, deve essere acquisito il parere di cui all'art. 49 TUEL.

7. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di

accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.

8. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno ed è convocata su iniziativa dello stesso Presidente e quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

9. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. In tal caso qualora l'Assemblea non venga convocata nei termini indicati al precedente comma il parere si ha per acquisito. Il parere non vincolante è ugualmente acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.

10. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno dieci dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia.

11. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.

12. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria Generale della Provincia, eventualmente integrata da personale comunale.

13. Fino a che non sia stato individuato il regolamento previsto nel precedente comma si applicano le norme generali previste per il Consiglio Provinciale.

Art. 29

Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione del parere che essa è tenuta ad esprimere sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio Provinciale, secondo le disposizioni di legge nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del

Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale.

2. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri deliberativi in relazione alla adozione e alle successive modificazioni dello Statuto

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 30

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Provincia si articolano secondo il modello organizzativo stabilito nell'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. In particolare, l'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce:

- a) la configurazione della struttura organizzativa;
- b) la dotazione organica complessiva;
- c) le posizioni di lavoro e le relative mansioni;
- d) l'articolazione dell'assetto organizzativo nelle posizioni del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei dirigenti e nell'area delle posizioni organizzative;
- e) i criteri e le modalità per la definizione degli strumenti organizzativi di coordinamento, controllo e valutazione;
- f) i criteri per l'assegnazione degli incarichi di direzione dei servizi o degli uffici, nonché di alta specializzazione, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
- g) la disciplina dell'accesso esterno agli uffici e della progressione orizzontale e verticale del personale dipendente.

3. Nello svolgimento della propria attività amministrativa, la Provincia valorizza la professionalità delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, il trattamento sul lavoro, la crescita professionale e la progressione di carriera.

Art. 31

Segretario Generale

1. Il Presidente della Provincia, sentito il Consiglio

Provinciale, nomina il Segretario Generale tra gli iscritti all'Albo di cui all'art.98 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

2. Il Segretario Generale, svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché le funzioni di Direttore Generale ove conferite dal Presidente.

3. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario Generale scelto dal Presidente tra i dirigenti dell'Ente in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera dei Segretario. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.

Art. 32

Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare, secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Direttore Generale.

2. Il Direttore svolge i compiti attribuiti dalla legge, assicurando la coerenza e la funzionalità del piano economico di gestione alle finalità dell'amministrazione, il raggiungimento dei macro obiettivi gestionali e programmatici definiti dal Presidente e dal Consiglio, lo sviluppo di modalità operative e gestionali e dei sistemi informatici innovativi, efficienti, efficaci ed economici.

Art. 33

Dirigenti

1. La direzione degli uffici e dei servizi è attribuita ai dirigenti, secondo i criteri e le norme dettate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire, entro i limiti di legge, mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge.

4. Ai dirigenti spettano i compiti gestionali di attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico. Il regolamento stabilisce le regole di esercizio dei poteri gestionali, che devono essere improntate al dovere di comunicazione e di raccordo con gli organi politici, per assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa.

5. I dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione, alla correttezza amministrativa ed all'efficienza della gestione.

6. Per l'attuazione dei propri compiti i dirigenti adottano determinazioni soggette al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, nei limiti e nelle forme stabilite dal regolamento.

7. La legittimazione ad causam spetta al Dirigente del Settore legale. E' attribuita, inoltre, al Dirigente del Settore legale la facoltà di fare transazioni e conciliazioni stragiudiziali entro il limite di euro 1.000,00; in ogni altro caso le transazioni e conciliazioni, anche giudiziali, sono autorizzate dal Presidente sulla base dei pareri degli uffici. Per importi superiori ai 100.000 € il Presidente autorizza sentito il Consiglio Provinciale.

Art. 34

Copertura di posti ai sensi dell'art. 110 TUEL e successive modificazioni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al

presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 35 Servizi pubblici provinciali

La Provincia di Taranto, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici di interesse generale nelle forme e nei limiti previsti dal TUEL e successive eventuali modificazioni.

Art. 36 Forme associative

La Provincia di Taranto per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale delle forme associative previste dal TUEL.

TITOLO V TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 37 Trasparenza e accesso agli atti

1. La Provincia assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.

Art. 38 Partecipazione popolare, referendum consultivi e forme di consultazione, partecipazione e democrazia diretta in rete

1. La Provincia informa la sua attività al principio del massimo coinvolgimento e della più ampia con-

sultazione dei comuni, singoli o associati e delle comunità ricomprese nel suo territorio.

2. La Provincia può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.

3. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività ed neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva competenza della Provincia.

4. L'apposito Regolamento sulla partecipazione, adottato dal Consiglio provinciale, definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati.

5. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l'amministrazione della Provincia.

6. La Provincia, con il Regolamento sulla partecipazione, disciplina l'istituto del "referendum".

7. Il "referendum" può essere consultivo o abrogativo di atti e provvedimenti di carattere generale.

8. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) revisione e modifiche dello Statuto della Provincia;
- b) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
- c) designazione e nomina di rappresentanti;
- d) tributi locali, contributi, tariffe;
- e) bilancio della Provincia;
- f) materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.

9. Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando sono stati utilizzati gli altri strumenti di consultazione.

10. In ordine all'ammissibilità del referendum deve pronunciarsi il Consiglio provinciale secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

11. L'esito del referendum è valido se alla votazione ha partecipato un terzo degli elettori chiamati.

12. Le norme di attuazione dell'istituto del referendum sono stabilite in apposito regolamento.

13. Le consultazioni ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali previste dalla legge.

14. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e a modalità di partecipazione in rete, promuovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale e garantendo, nei limiti e nelle competenze della Provincia, il più ampio diritto di accesso alla rete.

Art. 39

Consulta delle pari opportunità

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita la Consulta delle pari opportunità disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Provinciale.

Art. 40

Il Difensore Civico

1. La Provincia può istituire l'Ufficio del Difensore Civico, con il compito di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa della Provincia, delle aziende speciali ed istituzioni da essa dipendenti, nonché delle società a totale o prevalente capitale pubblico locale che gestiscono i servizi provinciali, e con il compito di esercitare il controllo sugli atti nei limiti e nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti. Il Difensore Civico promuove azioni rivolte alla tutela degli interessi collettivi o diffusi della comunità provinciale.

2. Il Difensore civico è disciplinato da apposito regolamento consiliare in ordine all'elezione e modalità di funzionamento.

Art. 41

L'accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato

1. La Provincia, riconoscendo l'accesso alla rete

come un diritto individuale dei cittadini in una moderna società democratica, si impegna a:

- a) assumere ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento qualunque forma di limitazione all'accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;
- b) promuovere ogni iniziativa finalizzata a aumentare la capacità della trasmissione dati e l'accesso alla rete con le modalità consentite dalla tecnologia, implementando la diffusione della banda larga, la connessione a distanza e l'uso della telefonia mobile;
- c) garantire, per quanto di sua competenza, il massimo di sicurezza della rete, anche con riferimento e alle modalità di conservazione e di accesso ai dati e di accesso;
- d) promuovere e sostenere ogni iniziativa sul suo territorio rivolta a assicurare un alto livello di utilizzazione della rete nell'ambito dei servizi sanitari, sociali, educativi, trasportistici e in ogni altra forma di attività, pubblica e privata, di interesse generale.

Art. 42

Disposizioni finali e transitorie

Per tutti gli aspetti e gli istituti non previsti e non regolati dallo statuto e per quelli successivamente modificati e/o introdotti che non richiedano il previo recepimento statutario si rinvia alla normativa nazionale e regionale che li disciplina. Fino all'adozione dei singoli regolamenti previsti dal presente Statuto o dalla legge si applicano quelli attualmente in vigore nell'Ente nei limiti di compatibilità con l'attuale assetto dell'ordinamento vigente.


Art. 43

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dal 1 gennaio 2015.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 19 dicembre 2014 di proposta di Statuto all'Assemblea dei Sindaci;

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 30 dicembre 2014 di approvazione dello Statuto.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza